



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Alla c.a. Direttori Generali USR

 Sovrintendente agli Studi della
 Regione Valle D'Aosta

 Sovrintendente agli Studi della
 Provincia autonoma di Trento

 Sovrintendente agli Studi della
 Provincia autonoma di Bolzano

e p.c Capo Dipartimento per il sistema
 educativo di istruzione e formazione
 Dott.ssa Rosa De Pasquale

 Capo Dipartimento per la
 formazione superiore
 Prof. Marco Mancini

 Direttore generale per lo studente, lo
 sviluppo e
 l'internazionalizzazione della
 formazione superiore
 Dott.ssa Maria Letizia Melina

Oggetto: Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948: *“Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione sul sostegno ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n.249 e successive modificazioni”*

Il Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 dicembre 2016, n. 948, pubblicato sul sito internet del Ministero, ha dato l'avvio all'attuazione del III ciclo dei percorsi di specializzazione sul sostegno, integrando le disposizioni di cui al decreto 10 settembre 2010, n. 249 e del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 settembre 2011, recante *“Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno”* (di seguito, D.M. Sostegno).

Entro il 19 dicembre 2016, secondo le indicazioni operative diramate dalla competente Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore con nota prot. n. 28749 del 2/12/2016, gli atenei sono chiamati ad inserire l'offerta



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

formativa per i percorsi di specializzazione nella banca dati del Ministero (RAD e AVA/SUA-CDS).

Come anticipato nel corso della riunione tenutasi con le SS.LL. in data 5 dicembre u.s., le SS.LL. prenderanno contatto, qualora non vi abbiano già provveduto, con i presidenti del CORECO al fine di poter fissare, con la massima urgenza, la riunione del CORECO, integrata, ai sensi dell'art 2, comma 3 del decreto in oggetto, dalle SS.LL. e dai rappresentanti dagli Atenei che abbiano presentato l'offerta formativa, al fine di esprimere il prescritto parere.

Si tratta, in particolare, di verificare la congruità delle offerte inserite dagli atenei con quanto prescritto all'articolo 3, comma 2 del D.M. 30 settembre 2011 (D.M. Sostegno) e relativi allegati, nonché dall'articolo 3 del D.M. n. 948/2016.

In particolare:

- a. proposta didattica conforme ai contenuti degli allegati del D.M. Sostegno;
- b. direzione del corso affidata a un professore universitario di I o II fascia del settore scientifico disciplinare M-PED 03, il quale abbia nel curriculum competenze specifiche sui temi dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- c. laboratori affidati a docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno, preferibilmente per il grado di scuola per il quale è attivato il laboratorio, ovvero con provate e documentate esperienze nell'ambito dell'integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- d. utilizzo in qualità di tutor di docenti in possesso della specializzazione per le attività di sostegno con almeno cinque anni di servizio su posto di sostegno;
- e. convenzioni con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione ricomprese nell'elenco di cui all'art. 12 del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249 finalizzate alle attività di tirocinio comprensive del relativo progetto;
- f. le sedi proposte per lo svolgimento dei corsi di specializzazione devono essere accreditate per attività didattiche in presenza ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 47/2013 e successive modificazioni;
- g. il termine dei percorsi, incluso lo svolgimento dell'esame finale, deve essere previsto entro e non oltre il termine dell'anno accademico 2016/2017;
- h. deve essere consentito ai corsisti che frequentino dottorati di ricerca di sospendere la frequenza;
- i. la possibilità di iscrizione, ove inseriti in posizione utile nella graduatoria di merito, per i soggetti di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (assegnisti di ricerca e, per analogia, ricercatori);
- j. la percentuale della quota di iscrizione da attribuire alle istituzioni scolastiche sedi di tirocinio non può essere inferiore al 10% del totale accertato;
- k. la proposta deve specificare il numero massimo e minimo di aspiranti, per ciascun grado di istruzione sempre tenendo in debito conto che il corso di specializzazione prevede il conseguimento di un titolo spendibile a livello nazionale e quindi legato all'intero fabbisogno del sistema scolastico nazionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Come concordato con la competente Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, la delibera con cui è formalizzato il suddetto parere del Coreco dovrà essere adottata entro il 16 gennaio p.v. per la successiva predisposizione, da parte della suindicata Direzione, del Decreto del Ministro di ripartizione dei posti tra gli atenei tenendo conto del fabbisogno nazionale, come previsto dall'art 2, comma 4, del D.M. n. 948 del 1 dicembre 2016.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Maddalena Novelli

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione
Digitale e normativa connessa*